

STATUTO

**LA CICOGNA 2 S.N.C. DI
PELUSO MICHELINA E C. -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA MEDAGLIE
D'ORO 60

Numero REA: TA - 101799

Codice fiscale: 01895870739

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n.21056	Raccolta n.10051
	ATTO MODIFICATIVO DI SOCIETA'IN NOME COLLETTIVO AI SENSI DEL	
	D.LGS. 24 MARZO 2006 N.155 AVENTE AD OGGETTO DISCIPLINA	
	DELL'IMPRESA SOCIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasette "2007" il giorno sette "7" del mese di	
	Dicembre.	
	In Taranto e nel mio studio al corso Umberto n.69.	
	Innanzi a me avv. Ettore LECCESE, Notaio in Taranto, iscritto	
	al Collegio Notarile del Distretto di Taranto.	
	Sono presenti:	
	Peluso Michelina nata a Taranto 1° marzo 1964 ed ivi	
	domiciliato al Viale del Rinascimento n.3, C.F. PLS MHL 64C41	
	L049B;	
	Chirico Nicola nato a Taranto il 9 giugno 1950 ed ivi	
	domiciliato alla via Delfini n.14 C.F. CHR NCL 50H09 L049H.	
	Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono	
	certo mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale	
	PREMESSO	
	- che i comparenti medesimi sono gli unici, attuali ed	
	esclusivi soci della società in nome collettivo "LA CICOGNA 2	
	s.n.c. di Peluso Michelina & C.", con sede in Taranto alla	
	via Medaglie D'Oro n.60, con capitale sociale di Euro	
	10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici),	
	numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto,	

	Codice Fiscale e Partita IVA 01895870739, numero REA 101799.	
	Tanto premesso, con il presente atto convengono e deliberano	
	di modificare l'atto costitutivo e lo statuto sociale della	
	predetta società onde adeguarlo alla normativa di cui al	
	D.Lgs n.155/06 disciplinante "l'Impresa sociale" talchè la	
	società è regolata da tutti gli articoli costituenti il nuovo	
	statuto sociale qui di seguito letteralmente riportati e	
	trascritti:	
	Art. 1 - Ragione sociale	
	E' costituita ai sensi del D.lgs 24 marzo 2006 n.155, tra i	
	predetti signori, Peluso Michelina e Chirico Nicola, una	
	società in nome collettivo sotto la ragione sociale "La	
	Cicogna 2 s.n.c. di Peluso Michelina & C. - Impresa sociale".	
	Art. 2	
	Amministrazione, rappresentanza, direzione	
	La gestione e l'amministrazione ordinaria della società viene	
	attribuita a un socio amministratore avente specifici	
	requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, il	
	quale è investito della firma sociale e della legale	
	rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La firma sociale sarà costituita dalla ragione sociale,	
	apposta anche per timbro, seguita dal cenno "Il socio	
	amministratore" e dalla firma.	
	Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione occorrerà	
	il consenso unanime di tutti i soci, ad eccezione di quanto	

	segue in ordine ai rapporti con gli istituti di credito e	
	simili.	
	L'amministratore infatti potrà rappresentare ed impegnare la	
	società verso istituti di credito, società finanziarie,	
	società di leasing, compiendo qualsiasi operazione connessa	
	ai rapporti avviati con tali soggetti economici, ivi compresa	
	la richiesta di affidamenti ed il loro conseguente utilizzo	
	anche con emissione di assegni.	
	Il socio nominato amministratore durerà in carica sino al 30	
	giugno di ogni anno e così di seguito di anno in anno se non	
	sarà stata manifestata la contraria volontà congiunta di	
	tutti gli altri soci con l'indicazione di quello che tra essi	
	viene proposto quale amministratore.	
	Tale volontà dovrà essere espressa formalmente entro il	
	termine previsto per l'approvazione del bilancio della	
	società.	
	Viene nominata, all'unanimità amministratore, sino al 30	
	giugno 2008, il socio Chirico Nicola, come sopra	
	generalizzato, il quale accetta e conferma di essere in	
	possesso dei requisiti specifici di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza.	
	Art. 3 - Sede	
	La società ha sede in Taranto alla via Medaglie D'Oro n.60.	
	Il socio amministratore ha facoltà di istituire e/o	
	sopprimere altrove filiali, succursali, agenzie,	

	rappresentanze nel territorio dello Stato italiano.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni	
	legislative comunitarie, statali, regionali e, in	
	particolare, delle norme di cui al decreto legislativo 24	
	marzo 2006, n° 155, istitutivo dell'impresa sociale, ha per	
	oggetto l'esercizio in via stabile e principale delle	
	seguenti attività economiche, organizzate al fine della	
	produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità	
	sociale, dirette a realizzare finalità di interesse generale:	
	- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n° 53; più precisamente, l'organizzazione e/o la	
	gestione di un asilo nido, una scuola dell'infanzia	
	paritaria, una scuola elementare, comprese le prestazioni	
	relative al vitto e al trasporto dei bambini e alla fornitura	
	di libri e materiali didattici e, comunque, ogni attività	
	connessa alle prestazioni educative, istruttive e formative	
	dell'infanzia e della gioventù.	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e	
	formativo; più precisamente, l'organizzazione e/o la gestione	
	dell'attività di ludoteca, doposcuola, baby parking.	
	La direzione didattica di tali attività, nei modi e nelle	
	forme previste dal Ministero della Pubblica Istruzione, viene	
	affidata al socio Peluso Michelina.	

	La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni	
	commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa	
	la concessione di fidejussioni e/o garanzie a favore di	
	istituti di credito e/o altri soggetti privati, ritenute dai	
	soci utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	Art. 5 - Capitale sociale e conferimenti dei soci	
	Il capitale sociale viene fissato, per come i costituiti soci	
	espressamente deliberano, in Euro ventunomila virgola zero	
	zero (21.000,00), sottoscritto, deliberato e versato dai soci	
	nelle seguenti rispettive misure:	
	- dal socio Peluso Michelina per Euro 10.500,00	
	(diecimilacinquecento virgola zero zero) pari al cinquanta	
	per cento (50%) di capitale sociale;	
	- dal socio Chirico Nicola per Euro 10.500,00	
	(diecimilacinquecento virgola zero zero) pari al cinquanta	
	per cento (50%) di capitale sociale.	
	I soci si danno reciprocamente atto che le quote sociali	
	dagli stessi rispettivamente assunte e sottoscritte sono già	
	state versate in contanti nelle casse sociali e, pertanto, si	
	quietanzano vicendevolmente per tali importi.	
	Art. 6 - Utilizzo di strumenti finanziari	
	L'eventuale ricorso a strumenti finanziari non potrà,	
	conformemente all'articolo 3 del D.lgs 155/06, prevederne la	
	remunerazione, a soggetti diversi dalle banche e dagli	

	intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque	
	punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	Art. 7 - Ammissione ed esclusione soci	
	Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la	
	disciplina del rapporto sociale, sono regolate,	
	compatibilmente con le norme del Codice Civile in materia di	
	società in nome collettivo, secondo il principio di non	
	discriminazione.	
	Dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione	
	può essere investita, su facoltà dell'istanze, l'assemblea	
	dei soci.	
	Art. 8 - Prestazioni dei soci	
	Per l'opera svolta dagli amministratori e dai soci, a	
	qualunque titolo, potranno essere attribuiti compensi in	
	misura non superiore a quelli previsti nelle imprese che	
	operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salve	
	comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire	
	specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento non	
	superiore al venti per cento.	
	Art. 9 - Esercizi sociali, contabilità, bilancio	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;	
	il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.	
	La società, in quanto impresa sociale, osserverà le	
	disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 155/06 per la	
	tenuta delle scritture contabili e per la redazione e	

	deposito del bilancio.	
	Art. 10 - Utili, assenza scopo di lucro	
	Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	A tal fine, è vietata la distribuzione, anche in forma	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque	
	denominati, nonchè fondi e riserve in favore di	
	amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o	
	collaboratori.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori di compensi	
	superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate	
	esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche	
	competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del	
	venti per cento;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai	
	contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche,	
	salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di	
	acquisire specifiche professionalità;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque	

	punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	Art. 11 - Controllo	
	Ove non sia diversamente stabilito dalla Legge, nel caso del	
	superamento di due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà,	
	la società deve provvedere alla nomina di uno o più sindaci,	
	che vigilino sull'osservanza della Legge e dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile.	
	L'attività dei sindaci eventualmente nominati sarà svolta	
	secondo le norme delle leggi vigenti in materia e in	
	conformità al disposto dell'art. 11 del D.Lgs. 155/06.	
	Art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività	
	Ferma restando la normativa in vigore, la società si impegna	
	a predisporre uno o più regolamenti aziendali che prevedano	
	forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività.	
	Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi	
	comprese l'informazione, la consultazione o la	
	partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari	
	delle attività possano esercitare un'influenza sulle	
	decisioni che devono essere adottate nell'ambito	
	dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano	

	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni e dei servizi prodotti o scambiati.	
	Art. 13 - Durata	
	La durata della società viene convenuta dalla data della sua	
	legale costituzione fino al 31 dicembre 2050.	
	Essa si intenderà prorogata per un altro anno, e così di	
	seguito di anno in anno, qualora sei mesi prima della sua	
	naturale scadenza, o di quella di eventuali proroghe, uno o	
	più soci non abbia dato disdetta agli altri soci mediante	
	lettera raccomandata.	
	Art. 14 - Controversie	
	Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci o alcuno di	
	essi, i loro aventi causa e la società circa	
	l'interpretazione e l'esecuzione di questo contratto, sarà	
	rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore da	
	nominarsi da ciascuna delle parti convenute o, in caso di	
	disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Taranto.	
	Art. 15 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto dal presente atto le parti	
	fanno espresso riferimento alle norme sancite dal Codice	
	Civile in materia di società in nome collettivo e dal decreto	
	legislativo 24 marzo 2006, n° 155, in materia di impresa	
	sociale.	
	Le spese del presente atto come per legge.	
	Ri-	

[illegible]